

**Circol@re nr. 02 del 15 gennaio 2020**

## **NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI DELLE IMPOSTE**

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

L'art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato" alla legge di bilancio 2020), **contiene alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero

- l'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione** dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi **superiori a 5.000,00 euro annui**;
- l'estensione dell'**obbligo di utilizzare i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei **modelli F24 contenenti compensazioni**.

### **PREMESSA**

L'art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato" alla legge di bilancio 2020), conv. L.19.12.2019 n. 157, contiene **alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni** nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero:

- l'**obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione** dei redditi e IRAP **per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui**;
- l'**estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate **per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni**.

### **OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP**

L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:

- alle **imposte sui redditi** e relative addizionali;
- alle **imposte sostitutive** delle imposte sui redditi;
- all'**IRAP**.



Tali crediti potranno quindi **essere utilizzati in compensazione**:

- solo **a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP** dal quale emergono;
- **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della relativa dichiarazione.

In pratica, **vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA**.

La nuova disciplina non si applica, invece, ai **crediti d'imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI**.

## DECORRENZA

La nuova disciplina si applica con riferimento **ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.



Come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E, **i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 possono essere compensati**, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, **fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019**, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente **dovranno essere "rigenerati"**.

## DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000,00 EURO

Ai fini della **verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro** annui per la preventiva presentazione della dichiarazione, analogamente a quanto chiarito in precedenza in relazione al visto di conformità, la risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E precisa che **devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. "compensazioni interne o verticali"**, sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.



Ad esempio, l'**eventuale credito IRPEF** (codice tributo 4001) può essere utilizzato **liberamente in compensazione per il versamento della prima rata di acconto** (codice tributo 4033) e della seconda rata (codice tributo 4034). **La medesima impostazione vale anche per l'IRES, l'IRAP, l'IVIE e l'IVAFE.**

## OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SISTEMI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

Con le modifiche apportate al co. 49-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), è stato **esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione **dei modelli F24 contenenti compensazioni**, senza limiti di importo:

- di **crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES)** e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei **crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU** della dichiarazione dei redditi.



In pratica, **anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato**, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

**Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità** sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

## CREDITI MATURATI IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni **viene inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

## INDIVIDUAZIONE DEI CODICI TRIBUTO

n allegato alla risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 **sono stati riepilogati:**

- i **codici tributo dei crediti**, suddivisi per tipologia, che comportano l'obbligo di presentazione del modello F24 mediante i servizi telematici della stessa Agenzia;
- i **codici tributo dei crediti** che, configurando "compensazioni interne o verticali", non rientrano nell'obbligo in esame.



L'Agenzia delle Entrate ricorda che, **a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata**, l'utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dalla stessa è **obbligatorio in caso di modello F24 "a saldo zero"** (art. 11 co. 2 lett. a) del DL 66/2014).

## DECORRENZA

La nuova disciplina si applica **con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai **modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020**.

## RIEPILOGO

Le nuove e vecchie regole sono dunque quelle riepilogate nelle tabelle sottostanti.

### COMPENSAZIONE MODELLO F24 DAL 2020 CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

### COMPENSAZIONE MODELLO F24 DAL 2020 CITTADINI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)**

